

SCHEMA DI CONTRATTO

P.A. 549/ACU/2024

CIG XXXX

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO	
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI	
ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO.....	
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE.....	
ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO	
ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE DI PROROGA - PROROGA TECNICA	
ARTICOLO 6 – IMPORTO CONTRATTO – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI.....	
ARTICOLO 7 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO	
ARTICOLO 9 – PENALI	
ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	
ARTICOLO 11 – RECESSO CONTRATTO	
ARTICOLO 12 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE	
ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA.....	
ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE	
ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO	
ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO.....	
ARTICOLO 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	
ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	
ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUL LAVORO	
ARTICOLO 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO	
ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI.....	
ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO.....	
ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.....	

ARTICOLO 24 – PRIVACY.....

ARTICOLO 25 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI.....

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

A.S.I.A. Napoli SpA (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* _____ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o "ASIA");

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - (di seguito denominato "Appaltatore");

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che ASIA, svolge in regime di *in house providing* il servizio di igiene urbana per conto del Comune di Napoli, giusto contratto di servizio del 7 ottobre 2019, a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- 2) che ASIA, con decisione a contrarre dell'Amministratore Unico n. ____ del ____ 2024, ha disposto di indire una procedura aperta, per l'affidamento dei servizi di custodia/portierato e di vigilanza armata presso le sedi di ASIA;
- 3) che a tal fine, ASIA - con bando trasmesso alla BDNCP in data _____ - ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice"), la procedura telematica aperta denominata 549/ACU/2024, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del Codice;
- 4) che all'esito delle operazioni di gara l'organo preposto alla valutazione delle offerte ha formulato la proposta di aggiudicazione della P.A. 549/ACU/2024 in favore del concorrente _____ che ha offerto un ribasso unico percentuale del _____ sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva, indicato nella Tabella n. 1 del paragrafo 3 del disciplinare di gara;
- 5) che la Stazione Appaltante ha completato con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo al predetto concorrente dei requisiti generali e speciali previsti dalla *lex* di gara;
- 6) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico n. _____ del ____ 2025, ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta 549/ACU/2024 in favore del sopra menzionato concorrente;
- 7) che l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti di esecuzione previsti al paragrafo 9 del disciplinare di gara;
- 8) che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ivi inclusa la garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza RCT/O. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo.

Tanto premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto:

- a) per **Appaltatore**: si intende _____;
- b) per **Stazione Appaltante**: si intende A.S.I.A. Napoli SpA come in epigrafe identificata;
- c) per **Contratto** si intende il presente contratto sottoscritto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- d) per **Disciplinare Tecnico Funzionale** (di seguito anche solo DTF) si intende il documento che regola lo svolgimento dei servizi consegnati in sede di gara, comprensivo dei relativi allegati;
- e) per **Codice**: si intende il d.lgs. n. 36 del 2023;
- f) per **Offerta Tecnica** si intende l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- g) per **Offerta Economica**: si intende l'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- h) per **Responsabile Unico del Progetto** (di seguito anche solo RUP) si intende il Dr Carlo Lupoli;
- i) per **Direttore dell'Esecuzione del contratto** (di seguito anche solo DEC) si intende l'ing. Antonio Mestoli;
- j) per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire le seguenti prestazioni:

- a) servizio di custodia/portierato;
- b) servizio di vigilanza armata mediante G.P.G. per la control room e per il servizio di ronda e interventi a chiamata/su allarme. Le richieste di interventi a chiamata/su allarme, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, sono oggetto di apposito pagamento sulla base dei prezzi unitari previsti al successivo articolo 6.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto di appalto nel rispetto delle condizioni, modalità, tempistiche e specifiche tecniche previste e prescritte nel presente contratto, nel Disciplinare di gara, nel Disciplinare Tecnico Funzionale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ad eseguire il servizio di vigilanza, comprensivo delle ronde e degli interventi a chiamata/su allarme, e di custodia/portierato delle strutture aziendali indicate nella tabella, di cui al paragrafo 5 del Disciplinare Tecnico Funzionale, mediante l'utilizzo di custodi e di guardie con qualifica di G.P.G.;
- a trasmettere mensilmente, entro il giorno 5 di ciascun mese, al DEC del Contratto un report riepilogativo dei servizi resi, con l'indicazione del personale impiegato e delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla Stazione Appaltante (il report deve specificare, tra l'altro, tutti i servizi di ronda e di intervento su allarme eseguiti nel mese di riferimento);

- a garantire i servizi di custodia/portierato previsti nel Disciplinare Tecnico Funzionale per la domenica anche in tutte le festività calendarizzate secondo il CCNL UTILITALIA vigente (1 novembre; 8, 25 e 26 dicembre; 1 e 6 gennaio; Lunedì in Albis, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 19 settembre, 15 agosto);
- ad eseguire il servizio di vigilanza armata con personale in possesso della qualifica di Guardie Particolari Giurate (GPG) come da DM 269/2010, nonché dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di prevenzione e lotta antincendio, con attestato rilasciato dai Vigili del Fuoco;
- a provvedere all'organizzazione razionale delle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendo conto dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso di esecuzione da parte della Stazione Appaltante o di altre imprese;
- a consentire in ogni momento al DEC ed agli eventuali incaricati della Stazione Appaltante di espletare le verifiche e i controlli necessari;
- a presenziare alle riunioni che si terranno su richiesta del DEC presso la sede della Stazione Appaltante. Di tali riunioni sarà redatto apposito verbale;
- a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto;
- ad osservare quanto previsto nel Codice Etico e in quello di comportamento della Stazione Appaltante di cui dichiara di aver preso conoscenza, essendo disponibile sul portale web della medesima Stazione Appaltante;
- a designare quale responsabile e referente del presente contratto il signor _____ reperibile al seguente recapito_____. Tale responsabile deve interfacciarsi con il RUP e con il DEC su tutti gli aspetti gestionali e avere un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, coerentemente a quanto previsto dal D.M. 269/2010 relativamente al servizio di vigilanza. Egli può avvalersi di collaboratori con specifiche responsabilità operanti sotto la sua diretta e costante supervisione. Al Responsabile delle attività sono delegate, in particolare, due funzioni:
 - coordinamento delle attività, compreso il ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte dell'Amministrazione;
 - controllo delle attività effettivamente svolte, corretta fatturazione, fornitura di informazioni e reportistica.

Nella gestione operativa delle attività, il Responsabile di commessa può avvalersi di “responsabili operativi” o “capi squadra” opportunamente delegati. Prima della stipula del contratto dovranno essere comunicati formalmente agli uffici amministrativi ASIA i nominativi ed i recapiti (telefono, cellulare, e-mail, PEC aziendale) del Responsabile della commessa nonché dei referenti territoriali e dei responsabili operativi/capi squadra;

- a sensibilizzare opportunamente il personale addetto a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni di cui si venga a conoscenza nell'espletamento delle prestazioni contrattuali che non dovranno essere portate a conoscenza di terzi;
- a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente contratto, dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre 3 giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente contratto, relativa a ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale

3.2 L'Appaltatore si obbliga:

- ad applicare, nei confronti dei lavoratori impegnati nel servizio, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, e in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, nazionali e regionali, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo;
- ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, in ossequio a quanto disposto al paragrafo 9 del Disciplinare di gara;
- ad utilizzare personale in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio;
- ad utilizzare nel servizio esclusivamente personale in possesso delle qualifiche nonché degli standard e delle referenze professionali richieste dalla normativa vigente e dagli atti di gara a garantire per tutta la durata contrattuale un dimensionamento dell'organico di personale adeguato all'espletamento dei servizi affidati dalla Stazione Appaltante;
- a far indossare al personale una divisa e un cartellino di riconoscimento nominativo. In particolare l'Appaltatore deve, a proprie spese, fornire la divisa di lavoro (divisa uguale per tutto il personale) e il cartellino di riconoscimento, con foto, nome e cognome del dipendente;
- ad adeguare, se necessario, il numero del personale utilizzato ovvero l'organizzazione dello stesso per eventuali esigenze sopravvenute della Stazione Appaltante;
- a provvedere alla sostituzione di dipendenti che, durante l'espletamento del servizio, abbiano dato motivi di lagnanza o tenuto un comportamento non consono allo svolgimenti del servizio o

- all'immagine della Stazione Appaltante;
- ad incaricare ciascun addetto, chiamato a erogare i Servizi di Vigilanza e di Custodia, al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 101/2018 e Reg. U. E. 2016/679". In particolare, l'Appaltatore deve fornire appropriate istruzioni al personale con riferimento alla tutela della riservatezza su dati, fatti e circostanze di cui egli viene a conoscenza. Tale obbligo permane anche al termine del contratto. L'Appaltatore s'impegna, al termine del rapporto contrattuale, a cancellare ogni dato personale di cui sia venuto a conoscenza, se non diversamente disposto da leggi o regolamenti;
 - ad ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo a quelle contenute nel D. Lgs n. 81/2008, ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare; ad osservare il DUVRI allegato alla documentazione di gara;
 - a fornire, per ciascun lavoratore impegnato nell'esecuzione del servizio, gli estremi della comunicazione telematica obbligatoria effettuata ai sensi del Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 (Modello UNILAV) o eventuale documentazione sostitutiva;
 - a presentare al RUP, entro il giorno 10 di ciascun mese, l'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile ai fini dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
 - a garantire durante l'espletamento del servizio di vigilanza (G.P.G.) la presenza di almeno 4 risorse munite di attestati di partecipazione ai corsi di informatica;
 - a provvedere all'istruzione e all'aggiornamento del personale con particolare riguardo alle innovazioni normative che interessano le prestazioni richieste;
 - in caso di sostituzione di uno degli addetti ai servizi affidati, durante la decorrenza del contratto, a comunicare anticipatamente alla Stazione Appaltante, i nominativi e i riferimenti del personale proposto in sostituzione, garantendo, altresì, la continuità dei servizi. Per ogni ora di interruzione del servizio presso ciascuna sede o parte di sede a causa di una sostituzione di personale mal gestita da parte dell'Appaltatore, verranno applicate le penali previste dal presente Contratto;
 - a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore.

Registro del personale impiegato

3.3 L'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi di vigilanza armata si obbliga a trasmettere al DEC e al RUP, prima dell'inizio del servizio e per ciascun presidio, il registro del personale impiegato, nel quale devono essere riportati i seguenti dati identificativi:

- nominativo delle risorse;
- mansione;

- contratto applicato;
- data di assunzione;
- livello e scatti conseguiti;
- data rilascio e scadenza porto d'armi, in caso di servizio prestato da guardia giurata armata;
- data rilascio e scadenza della licenza concessa ai sensi del decreto prefettizio di cui all'art. 138 TULPS, in caso di servizio prestato da guardia giurata armata.

L'Appaltatore nell'esecuzione dei servizi di custodia/portierato si obbliga a trasmettere al RUP e al DEC, prima dell'inizio del servizio, il registro del personale impiegato nel quale siano riportati i seguenti dati identificativi:

- nominativo della risorsa;
- contratto applicato;
- data di assunzione;
- livello e scatti conseguiti.

Nel Registro dovrà essere indicato il monte ore effettivamente erogato mensilmente da ciascun addetto al singolo servizio

ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO

4.1 L'avvio del servizio oggetto del presente contratto deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. c), dell'allegato II.14 al Codice. Il RUP autorizza il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione del servizio, fornendo tutte le istruzioni e direttive necessarie.

ARTICOLO 5 – DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONE DI PROROGA – PROROGA TECNICA

5.1 Il presente contratto ha una durata di 24 mesi decorrenti dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni, così come risultante dal relativo verbale di consegna del servizio. Il presente contratto deve intendersi, comunque, concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora sia esaurito l'importo di cui al successivo articolo 6.

5.2 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice si riserva di prorogare il presente contratto per una durata massima pari a mesi sei agli stessi prezzi, patti e condizioni, ovvero alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per la Stazione Appaltante.

5.3 Alla Stazione Appaltante è consentito, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 6 – IMPORTO CONTRATTO – PREZZI UNITARI – REVISIONE

PREZZI

6.1 Il contratto viene stipulato a corpo sulla base del canone mensile pari a Euro _____ oltre IVA al netto del ribasso percentuale offerto in gara del _____%. L'importo del presente contratto è di Euro _____ oltre IVA.

6.2 I servizi di intervento a chiamata/ su allarme saranno corrisposti a misura, fino a concorrenza del *plafond* di spesa pari a Euro 170.000,00, sulla base dei seguenti prezzi unitari al netto del ribasso offerto in gara del _____%:

Tipologia dell'intervento	Prezzo unitario del servizio posto a base di gara
Interventi su allarme (anche su chiamata/riciesta)	Euro/intervento XX,XX
Ronde	Euro/ronda XX,XX
Servizi di vigilanza armata	Euro/ora XX,XX
Servizi di portierato	Euro/ora XX,XX

I prezzi unitari dei servizi di intervento a chiamata/su allarme sono comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione dello stesso. L'Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire e assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo di durata del contratto, senza richiedere oneri aggiuntivi. I prezzi unitari dei servizi restano fissi e invariabili a eccezione di quanto stabilito dal successivo art. 5.3 in materia di revisione prezzi e si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

6.3 Si procede alla revisione prezzi nei seguenti termini:

a) i prezzi unitari saranno oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. a), del Codice, in base agli "*indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto – retribuzioni contrattuali – [Z2320] Vigilanza privata – Totale dipendenti al netto dei dirigenti*" rilevato dall'ISTAT, relativo alla variazione dell'indice tra l'ultima rilevazione disponibile alla data di presentazione dell'istanza e la rilevazione relativa al mese di stipula del contratto. La revisione dei prezzi può essere domandata a partire dal 13° mese e una sola volta durante il periodo di vigenza del contratto e, successivamente, a partire dal 25° mese di durata del presente contratto (nel caso di esercizio dell'opzione di proroga del contratto). La revisione è consentita solo una volta all'anno con effetto dalla data di presentazione dell'istanza a opera di ciascuna parte. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite antecedentemente alla data di presentazione dell'istanza.

Il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi di riferimento, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. Qualora emerga dall'istruttoria l'effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla data di presentazione dell'istanza, il

corrispettivo potrà essere adeguato applicando all'eccedenza rispetto al 5% della variazione dei prezzi contrattuali, l'ottanta per cento (80%) della variazione dell'indice di riferimento.

La Stazione Appaltante, con proprio provvedimento e sussistendo le condizioni sopra indicate, disporrà la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Il RUP controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al DEC. Quest'ultimo, nell'esecuzione dell'incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

7.2 Il DEC riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità delle prestazioni oggetto del presente contratto e stabilisce la periodicità con la quale il DEC è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del medesimo contratto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio, eventualmente impartite dal R.U.P., il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

7.3 Il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di servizio. Il DEC può avvalersi anche di personale di ASIA. I recapiti del DEC sono: tel. _____ ed e-mail _____.

7.4 Il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dà avvio all'esecuzione del servizio fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie ed il calendario delle attività previste dal Disciplinare Tecnico Funzionale. L'avvio del servizio deve risultare da apposito verbale firmato dall'Appaltatore;

7.5 In sede di avvio del servizio l'Appaltatore dovrà recarsi nei luoghi dove dovrà essere effettuato il servizio in oggetto al fine di approntare tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto. L'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non considerate in sede di offerta, salvo che, tali circostanze possano essere ricondotte a cause di forza maggiore.

7.6 Il DEC effettua, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Codice la verifica di conformità dei servizi appaltati.

7.7 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia all'art. 114 e all'allegato II.14 del Codice.

ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI, VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO

8.1 La contabilizzazione delle prestazioni inerenti a ciascun contratto applicativo e il relativo pagamento del corrispettivo avvengono secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Codice e al Capo II dell'Allegato II.14 al Codice.

8.2 Fatture elettroniche

La fattura deve riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, delle prestazioni svolte emesso dal DEC. Il pagamento della fattura avviene in maniera posticipata a 60 giorni f.m. dalla presentazione della stessa da parte dell'Appaltatore.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML per l'emissione della fattura elettronica i numeri di CIG ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 11, del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017).

Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

ARTICOLO 9 – PENALI

9.1 Fermo restando il risarcimento del maggior danno, la Stazione Appaltante, per il tramite del DEC si riserva di applicare:

- a) una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio di custodia/portierato e di vigilanza armata rispetto ai termini previsti dal Contratto o dal Disciplinare;
- b) una penale pari ad Euro 100,00 per ogni ora/frazione di ora (a partire dal sedicesimo minuto) di ritardo nell'avvio del di custodia/portierato e di vigilanza armata oppure per la mancata registrazione del passaggio;
- c) una penale pari ad Euro 100,00 per ogni servizio di ronda non eseguito rispetto a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico Funzionale;
- d) una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni mancato intervento su allarme/a chiamata o, comunque, per ogni mancata segnalazione di evento grave;
- e) una penale pari ad Euro 500,00 per ogni mancata copertura di turno lavorativo o abbandono del posto di lavoro;

- f) una penale pari ad Euro 200,00 per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali da parte del DEC;
- g) una penale pari ad Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui all'art. 3, lett. v) del Contratto nella produzione dell'autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto corredata da copia bonifici eseguiti a ciascun lavoratore e delle relative quietanze;
- h) una penale di Euro 500,00 per ogni giorno solare di impiego di addetti non muniti di qualifica di guardia particolare giurata nell'espletamento del servizio di vigilanza armata;
- i) una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di mancato impiego, nel servizio di vigilanza, di una delle quattro risorse munite degli attestati di partecipazione ai corsi di informatica;
- l) una penale di Euro 250,00 per ogni violazione, rilevata dal DEC, di quanto previsto nel Disciplinare Tecnico Funzionale;
- m) una penale di Euro 250,00 per ciascuna violazione, rilevata dal DEC, di quanto offerto nella relazione tecnica presentata in sede di gara.

9.2 Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al punto precedente, verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 10 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al RUP e al DEC nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le previste penali. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

9.3 In ogni caso, l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti a causa delle predette inadempienze, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

9.4 Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice le penali applicate, non possono comunque superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento del predetto limite si procede alla risoluzione del presente contratto.

9.5 Oltre all'applicazione delle penali, resta in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione contrattuale in caso di reiterati e ingiustificati ritardi, imputabili all'Appaltatore, salvo ogni ulteriore rimedio di legge. In ogni caso, la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

9.6 L'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale. L'applicazione delle penali non

esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

ARTICOLO 10 -CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del d. lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., di risolvere il presente contratto, qualunque sia il relativo stato di esecuzione nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione dei servizi affidati oltre il termine di 24 ore rispetto a quello pattuito;
- b) nel caso di reiterate violazioni del programma predisposto da ASIA;
- c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento dei servizi affidati;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente contratto;
- e) qualora venga accertata la violazione da parte dell'Appaltatore dell'esecuzione dei servizi affidati per un lasso di tempo superiore alle 48 ore;
- f) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal Disciplinare Tecnico Funzionale e nell'offerta tecnica in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- g) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- h) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- i) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- j) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- k) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- l) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante;

10.2 La Stazione Appaltante risolve il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge

n. 136/2010;

- c) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- d) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante;

10.3 In tutte le ipotesi, contemplate nei punti 10.1 e 10.2, la risoluzione del contratto si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

10.4 In tutti i casi di risoluzione del contratto, per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Resta in ogni caso ferma l'esecuzione in danno dell'appaltatore, con ogni conseguente addebito nei suoi confronti ed il diritto della Stazione Appaltante di escutere la garanzia definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

ARTICOLO 11 -RECESSO CONTRATTO

11.1 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle forniture eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

11.2 La Stazione Appaltante recede dal contratto al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 88, comma 4-ter, del D. Lgs. n. 159/2011 e al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.

ARTICOLO 12 -DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

12.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente contratto se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

12.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

12.3 La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124.

ARTICOLO 13 - GARANZIA DEFINITIVA

13.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", per un importo pari a _____ di quello contrattuale.

Gli estremi della polizza sono i seguenti _____.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta cauzione anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del Contratto. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere al relativo reintegro, entro 15 giorni dalla escussione. In caso di inottemperanza a tale obbligo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di reintegrare la garanzia definitiva rivalendosi sugli importi da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

14.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendo tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a cose di terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante e i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento del servizio. Il massimale non può essere inferiore a Euro 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.

14.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata avente le caratteristiche di cui sopra.

14.3 La polizza o, in alternativa, l'appendice devono avere una durata pari almeno all'intera durata dell'appalto, e in ogni caso, riportare:

- a) l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni, eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio;
- b) la previsione che per terzi si intendono anche la Stazione Appaltante e i dipendenti di quest'ultima.

14.4 Eventuali franchigie saranno a carico dell'Appaltatore per un importo per sinistro non inferiore ad €. 1.000,00. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

14.5 La non efficacia della polizza per qualsiasi ragione durante il periodo contrattuale può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 15 – SUBAPPALTO

15.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto
oppure *in alternativa*

l'Appaltatore ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto.

[IN CASO DI SUBAPPALTO]

15.1 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi oggetto del presente contratto, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs n. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le parti di servizi che si intende subappaltare.

15.2 L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

15.3 L'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di servizi subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di Legalità, di cui al successivo art. 22 del presente contratto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di

collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

15.4 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 fatte salve le ipotesi di cui all'art. 119, comma 11, lettere a) e c) del D. Lgs n. 36/2023.

15.5 L'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119, comma 12, del D. Lgs. n. 36/2023. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 119, comma 15 del D. Lgs. n. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

15.6 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il DEC, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15.7 L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del

sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Per tutto quanto non previsto nella presente clausola si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO AL SUBAPPALTATORE]

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi del comma 11 lett. c dell'art. 119 del Codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione della Stazione Appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

[NEL CASO DI PAGAMENTO ALL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

**ARTICOLO 16 - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI –
INTERVENTO SOSTITUTIVO**

16.1 L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

16.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del d. lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

16.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il RUP, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la

stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ARTICOLO 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

17.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120 del Codice, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del Codice.

17.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal presente contratto con le modalità espresse all'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto salvo, altresì, il divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

17.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

17.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: _____, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso: _____.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

18.2 Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i.

18.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente contratto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta del

relativo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

18.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUL LAVORO

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna a osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del contratto.

19.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

ARTICOLO 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO

20.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso _____. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

20.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI

21.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del presente contratto sono a totale carico dell'Appaltatore.

21.2 Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d. lgs. 36/2023 con la tabella di cui all'All. I.4 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula contratto e in proporzione al valore dello stesso.

ARTICOLO 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

22.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare, nel corso del presente contratto, tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure

concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1 septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 6

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del

successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato”.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/ subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.

Clausola n. 10

“Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

Clausola n. 11

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ”.

Clausola n.12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

22.2 Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 231 del 2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal d.lgs. n.

231 del 2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

22.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il Contratto.

ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

23.1 Al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, le parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del d. lgs. 36/2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter del c.p.c.

23.2 I costi del Collegio Consultivo Tecnico sono ripartiti tra le parti.

23.3 Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle parti di adire l'Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di Napoli come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile.

ARTICOLO 24 – PRIVACY

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 25 – DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

25.1 Costituiscono parte integrante del Contratto e quindi vincolanti per le Parti i seguenti documenti:

- a) Disciplinare di gara;
- b) Disciplinare Tecnico - Funzionale;
- c) Documenti sulla sicurezza;
- d) Offerta Tecnica dell'Appaltatore;
- e) Offerta Economica dell'Appaltatore;
- f) Protocollo di legalità;
- g) Codice Etico di A.S.I.A. Napoli SpA;
- h) Codice di Comportamento di A.S.I.A. Napoli SpA.

ARTICOLO 26 - DISPOSIZIONI FINALI

26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

26.2 Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto

dalle Parti.

26.3 Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

26.4 Oltre a quanto previsto nel presente contratto e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente atto e appalti pubblici, e, in particolare:

- a. il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- b. il Codice civile e leggi collegate;
- c. il d. lgs. 81/2008;
- d. la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”));
- e. il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell’Amministrazione digitale);
- f. il d. lgs. 152/06.

26.5. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti sopraindicati vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

26.6 Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia al D.lgs. 36/2023; al codice civile e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.

ASIA Napoli SpA

L’Appaltatore